

SANZIONE A PVR ANNULLATA per mancanza di prova

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del titolare di un Punto di Vendita e Ricarica (PVR) svolgente anche attività di Internet Point, essendo stata - la sanzione - improntata su mere (ed opinabili) valutazioni degli operanti, prive di qualsivoglia riscontro probatorio oggettivo



Nella foto: Avv. Riccardo Ripamonti

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV Civile, con sentenza del 16.02.2023 (depositata in data 28.04.2023), ha annullato l'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nei confronti della titolare di un Punto di Vendita e Ricarica (PVR) svolgente anche attività di Internet Point. L'ADM aveva contestato, nello specifico, la violazione dell'art. 1 comma 644 lett. e) della Legge 190/2014 in combinato disposto con l'art. 1, comma 644, lett. h punto 5 l. 190/2014, per avere - la ricorrente - esercitato un'asserita attività raccolta di scommesse senza essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Nello specifico, l'ordinanza-ingiunzione poggiava su un precedente verbale di accertamento redatto in sede di sopralluogo, il quale dava conto di una - presunta - attività di raccolta scommesse "da banco" svolta all'interno del locale; attività risultata, però, meramente assertiva, in quanto non corroborata da alcun elemento probatorio in tal senso. Preso atto della debolezza argo-

mentativa di cui l'ordinanza-ingiunzione risultava affetta, il Giudice ha ritenuto necessario citare - in qualità di testimoni - i verbalizzanti che avevano effettuato il sopralluogo, per comprendere da quali elementi gli stessi avessero desunto lo svolgimento di siffatta - asserita - attività di raccolta scommesse all'interno del locale.

Ebbene, la scelta istruttoria operata dal Giudice di Pace di Roma risulta assolutamente corretta e merita, in questa sede, un approfondimento.

Il Giudice, invero, contrariamente a quanto sovente accade (purtroppo) nelle aule di giustizia italiane, ha scelto di non aderire acriticamente alle apodittiche ed indimostrate asserzioni dei verbalizzanti, pretendendo piuttosto verificare, in prima persona, se tali valutazioni risultassero o meno corrette, alla stregua degli elementi oggettivi riscontrati in sede di accertamento.

In buona sostanza il Giudice, preso atto della natura soltanto "valutativa" delle argomentazioni poste a verbale, ha ritenuto di non fidarsi delle stesse, le quali, proprio in quanto "valutative", prestano il fianco ad inevitabili margini di erroneità.

Siffatto ragionamento, sebbene all'apparenza scontato, non sempre viene seguito: spesso si tende, infatti, a minimizzare una delle regole primarie in punto di sanzioni amministrative (e non solo), ovverosia che **la responsabilità di un soggetto può essere accertata solo ed esclusivamente sulla base di elementi oggettivi (e non anche valutativi)**.

Le valutazioni degli operanti, pertanto, se non sorrette da specifici riscontri oggettivi dagli stessi personalmente appurati, sono prive di qualsivoglia valenza probatoria.

La Cassazione è da sempre solida nel ritenere che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, **mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante** né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Cassazione civile sez. lav. - 07/11/2014, n. 23800).

Questo principio, talvolta trascurato, dovrebbe al contrario guidare l'accertamento della responsabilità nell'ambito delle sanzioni amministrative.

Le asserzioni valutative, infatti, provengono da una sfera meramente soggettiva e psicologica, quindi travalicano i limiti di "oggettività" richiesti affinché un determinato elemento possa assumere valenza di "piena prova".

Un verbale che si limiti a dar conto di mere argomentazioni valutative senza corroborarle con riscontri probatori non è idoneo, di per sé solo, a costituire le fondamenta per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, poiché rischia di incorrere in errore.

Tutti possono sbagliare nel compiere una valutazione, compresi i pubblici ufficiali: ecco perché le valutazioni in sé sono da ritenere prive di forza dimostrativa, a prescindere dalla provenienza.

Gli operanti della Guardia di Finanza, così come i funzionari di ADM, dovrebbero limitarsi a verbalizzare solo ed esclusivamente fatti ed elementi oggettivi, senza cimentarsi in valuta-

Tutti possono sbagliare nel compiere una valutazione, compresi i pubblici ufficiali: ecco perché le valutazioni in sé sono da ritenere prive di forza dimostrativa, a prescindere dalla provenienza

zioni personali prive di riscontro probatorio.

Quest'ultime, invero, non possono assumere alcuna valenza probatoria, poiché, proprio in quanto provenienti da una sfera psicologica umana, risultano inevitabilmente opinabili e, dunque, ontologicamente incerte. Il Giudice, in definitiva, può decidere solo sulla base degli elementi oggettivi riscontrati in fase di accertamento dagli operanti; non anche sulla base di valutazioni soggettive, neppure se provenienti da un pubblico ufficiale.

Per questa ragione, va rimarcata l'encomiabile correttezza della scelta operata dal Giudice di Pace di citare - in qualità di testimoni - i soggetti verbalizzanti, per comprendere se le generiche deduzioni da essi verbalizzate fossero sostenute da qualche - foss'anche minimo - elemento probatorio.

I verbalizzanti tuttavia, malgrado la regolare citazione, non si sono presentati in udienza.

Il Giudice, preso atto di ciò, si è limitato ad annullare l'ordinanza-ingiunzione contestata, per difetto di prova in ordine alla asserita attività di raccolta scommesse "da banco" da parte della ricorrente.

Dagli atti era infatti emerso come quest'ultima gestisse un punto di vendita e ricarica (PVR) regolarmente contrattualizzato, con un concessionario abilitato alla raccolta a distanza e titolare di un portale a ciò autorizzato. Attività che - come emerso agli atti - si era limitata esclusivamente alla vendita di ricariche di conti di gioco, senza mai sfociare in alcuna pratica di raccolta scommesse abusiva.

Del resto, spesso l'apparenza porta a confondere la figura del Punto di Vendita e Ricarica (PVR) con quella dell'agenzia fisica di raccolta scommesse "terrestre": a ben vedere, però, tra le due figure sussiste una linea di demarcazione assolutamente netta.

Il PVR, invero, non ha nulla a che fare con la raccolta "terrestre" di scommesse: al contrario, esso si limita a ricaricare conti di gioco in forza di un contratto stipulato con un bookmaker titolare di una concessione per il "gioco a distanza". È questa la ragione, a ben vedere, per cui lo svolgimento dell'attività di PVR non richiede il previo ottenimento della licenza 88 Tulps: detta attività, invero, non contempla la raccolta "terrestre" di scommesse, per tale intendendosi, ad esempio, la riscossione di poste di gioco ovvero il pagamento di vincite "al banco".

Per tale ragione il PVR, sebbene operi mediante una sede fisica, non deve essere confuso con un'agenzia fisica di scommesse terrestri. ■